

REGOLAMENTO del COMITATO GENITORI LICEO BOTTONI

Website: <https://www.genitoribottoni.org>

Codice: Statuto_13-04-2011 COMITATO GENITORI BOTTONI.doc
Versione: 1.0

Milano, 13 Aprile 2011

Indice

1 - COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO	3
ART. 1.....	3
ART. 2.....	3
ART. 3.....	3
2 - COMPOSIZIONE, ADESIONE, OBBLIGHI, RINUNCIA, DECADENZA, ESCLUSIONE.....	4
ART. 4.....	4
3 - ORDINAMENTO DEL COMITATO GENITORI.....	4
ART. 5.....	4
4 - ASSEMBLEA GENERALE	4
ART. 6.....	4
ART. 7.....	4
5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	5
ART. 8.....	5
ART. 9.....	6
ART. 10	6
6 - TESORIERE.....	6
ART 11.....	6
ART 12.....	6
7 - COMMISSIONI DI LAVORO	6
ART 13.....	6
8 - PATRIMONIO	7
ART. 14	7
9 - RINVIO.....	7
ART. 15.....	7

1 - COSTITUZIONE - SEDE – SCOPO

Art. 1

È costituito, ai sensi dell'articolo 45 dei D.P.R. 31 maggio 1974 No 416, il Comitato Genitori del Liceo Bottoni denominato *COMITATO GENITORI LICEO BOTTONI*. Il Comitato Genitori ha sede presso il Liceo Scientifico "PIERO BOTTONI" – Via Mac Mahon, 96 – Milano.

Art. 2

Il Comitato Genitori ha lo scopo di:

- a) difendere e sostenere, in sintonia con i principi costituzionali enunciati agli articoli 30, 33 e 34, il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, e, in particolare, la possibilità di assolvere e di ottenere il dovere e diritto all'istruzione facendo loro frequentare istituti pubblici;
- b) organizzare le attività dei genitori/tutori (esercitanti la patria potestà) dei ragazzi iscritti al Liceo Scientifico Bottoni al fine di migliorare la partecipazione scolastica in tutte le sue forme;
- c) collaborare con il Consiglio di Istituto secondo le modalità di volta in volta concordate con esso; il Comitato Genitori non intende in alcun modo sostituirsi agli organi di rappresentanza interna del Consiglio di Istituto nelle loro prerogative istituzionali;
- d) supportare i genitori membri eletti nel Consiglio di Istituto;
- e) assicurare un coordinamento e un'organizzazione ai rappresentanti di classe.

Il Comitato Genitori, per raggiungere gli scopi, potrà tra l'altro:

1. *collaborare con enti pubblici e/o privati e/o sportivi con o senza scopo di lucro che operino in settori di interesse al fine di perseguire gli scopi enunciati;*
2. *organizzare manifestazioni/eventi/incontri a carattere sportivo, culturale, ludico per i ragazzi e per i genitori;*
3. *promuovere attività in convenzione con il Consiglio di Istituto, tra le quali attività di raccolta fondi nel contesto di manifestazioni/eventi/incontri.*

Art. 3

Il Comitato Genitori non ha fini di lucro, è retto dal presente regolamento e ispira la propria vita al rispetto dei principi di democrazia, delle pari opportunità tra uomo e donna e della tutela dei diritti inviolabili della persona.

Gli atti e i registri del Comitato Genitori si intendono consultabili dai genitori nei limiti delle leggi vigenti, ed in particolare del D. Lgs. 196/03 (Testo unico sulla privacy). Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato Genitori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Genitori impronta il presente statuto e gli eventuali regolamenti a principi di trasparenza e di democrazia avvalendosi in prevalenza delle prestazioni volontarie dei genitori della scuola.

2 - COMPOSIZIONE, ADESIONE, OBBLIGHI, RINUNCIA, DECADENZA, ESCLUSIONE

Art. 4

Fanno parte del Comitato Genitori, senza necessità di approvazione, i genitori/tutori (esercitanti la patria potestà) dei ragazzi iscritti al Liceo Bottoni. Ogni Genitore/tutore (esercitante la patria potestà) ha diritto ad esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero di figli frequentanti.

Il Genitore/Tutore decade automaticamente dal Comitato Genitori dal giorno successivo all'ultimo giorno di frequentazione da parte del ragazzo del Liceo Bottoni.

3 - ORDINAMENTO DEL COMITATO GENITORI

Art. 5

Gli organi del Comitato Genitori sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente e Vice Presidente (facoltativo);
- c) il Tesoriere;
- d) le Commissioni di lavoro.

4 - ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6

L'Assemblea generale è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta partecipazione e gestione del Comitato Genitori. L'Assemblea Generale è costituita dai genitori di cui all'Art.4 i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue deliberazioni. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. Quella ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 novembre di ogni anno per approvare il rendiconto e rinnovare le cariche.

Art. 7

L'Assemblea generale:

- è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente o da altro genitore nominato dall'Assemblea;
- si riunisce nei locali del Liceo (o in una sede diversa);
- viene convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno: normalmente si riunisce bimensilmente;
- deve essere annunciata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo mediante pubblicazione sul sito Web ufficiale del Comitato Genitori, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (che potrà essere diverso dalla sede) fissati per l'adunanza; la stessa comunicazione sarà inoltrata all'indirizzo e-mail registrato sul sito Web del Comitato Genitori. La modalità di pubblicazione sul sito Web del Comitato Genitori (www.genitoribottoni.org) sarà considerata la modalità ufficiale di pubblicazione dei documenti del Comitato Genitori e gli indirizzi e-mail dei genitori registrati saranno il mezzo ufficiale per raggiungerli (sarà cura dei genitori aggiornare l'indirizzo e comunicare eventuali impedimenti tecnici per ricevere le comunicazioni del Comitato Genitori).

Almeno 50 (cinquanta) genitori possono inserire uno o più argomenti nell'ordine del giorno entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea generale; in tal caso il Presidente ne dà comunicazione ai genitori con le stesse modalità sopra indicate.

L'Assemblea generale ha il compito di:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (facoltativo);
- deliberare in merito al rendiconto annuale;
- discutere la relazione del Presidente sull'attività svolta;
- approvare il programma annuale del Comitato Genitori del nuovo anno scolastico;
- deliberare la costituzione di Commissioni di lavoro ed individuarne l'indirizzo generale;
- nominare i componenti delle Commissioni di lavoro;
- deliberare su eventuali modifiche al regolamento;
- deliberare sulle questioni eventualmente sottoposte alla stessa dal Presidente e ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente per motivi di urgenza;
- deliberare sull'adesione ad altri organismi;
- deliberare sulla destinazione di eventuali proventi derivanti da disponibilità finanziarie finalizzati al miglioramento della didattica, delle dotazioni strumentali della scuola, al benessere psico-fisico degli alunni frequentanti nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

L'Assemblea generale è convocata, di norma, dal Presidente compatibilmente con il calendario scolastico per consentire la più ampia partecipazione. L'Assemblea può essere invocata anche da parte di almeno 50 (cinquanta) genitori mediante richiesta scritta da inoltrare al Presidente nella quale devono essere indicate le motivazioni e gli argomenti da dibattere. Il Presidente è fatto obbligo di convocare l'Assemblea entro trenta giorni. In caso di inadempienza si applica l'articolo 20, comma 2, ultimo periodo del Codice Civile.

L'Assemblea generale è validamente costituita quando siano presenti almeno 30 (trenta) genitori e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice (metà più uno) dei genitori presenti. *Ogni genitore dispone di un voto che deve esprimere personalmente.* Il voto è sempre espresso in forma palese, escluso il caso di decisione diversa dell'Assemblea generale assunta a maggioranza dei presenti; nel caso di elezione degli organi direttivi si procede a scrutinio segreto se lo richieda uno solo dei genitori presenti.

Per le modifiche al regolamento l'Assemblea è validamente costituita secondo le modalità già descritte e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale devono essere accompagnate da un verbale firmato dal Presidente. L'assemblea può eleggere un Segretario per la stesura del verbale.

5 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 8

Il Presidente ed il Vice Presidente (facoltativo) sono eletti dall'Assemblea e questa ha il potere di revocare loro l'incarico dietro presentazione di una mozione secondo le modalità di cui all'articolo 7. Risulta eletto Presidente il candidato che hanno riportato la maggioranza semplice dei voti dei Genitori presenti all'assemblea. Il Presidente dura in carica 1 (uno) anno e non può essere rieletto per più di due anni scolastici consecutivi. Entra in carica con il conferimento del mandato: fino a quella data rimane in carica per la gestione ordinaria il Presidente uscente. In caso di dimissioni o revoca, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio di Istituto e degli altri organi di rappresentanza a base territoriale: al verificarsi della situazione di incompatibilità, il Genitore eletto dovrà optare, seduta stante, per l'una o per l'altra carica.

Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato, per qualsiasi ragione a svolgere il compito per il quale è stato delegato, gli è fatto obbligo di rimettere il mandato nelle mani del Vice Presidente, se esiste. Altrimenti deve convocare una assemblea generale straordinaria affinché si provveda alla sua sostituzione.

Art. 9

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato Genitori;
- convoca e presiede l'Assemblea generale: ne orienta e ne dirige i lavori;
- ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dall'Assemblea. In casi di reale urgenza, previo ricerca del parere favorevole della maggioranza dei genitori dell'assemblea, può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendo poi al più presto l'approvazione e la ratifica dell'Assemblea;
- coordina e controlla il lavoro delle Commissioni di lavoro, secondo il mandato dell'assemblea;
- elabora proposte da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- può avvalersi della collaborazione di altri genitori che lo coadiuveranno nella gestione del suo mandato. A questi può delegare, pur rimanendone responsabile, parte delle sue attribuzioni determinandone in ogni caso compiti e deleghe.

Art. 10

Il Vice Presidente, se indicato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Presidente stabilirà continuamente, di volta in volta, gli ambiti di collaborazione. Verificandosi la vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni dall'evento che l'ha provocata.

6 - TESORIERE

Art 11

Le entrate del Comitato Genitori sono costituite:

- da contributi, sovvenzioni, donazioni di singoli, enti o privati;
- da attività di autofinanziamento
- da ogni altra entrata anche occasionale, purché compatibile con le finalità del Comitato Genitori ed in ogni caso approvata dall'Assemblea.

Art 12

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea. Il Tesoriere dura in carica 1 (uno) anno e può essere rieletto senza vincoli di mandato. Entra in carica con il conferimento del mandato: fino a quella data rimane in carica per la gestione ordinaria il Tesoriere uscente. Il Tesoriere ha il compito di:

- redigere il rendiconto e la relazione annuali da presentare all'Assemblea generale;
- tenere la cassa;
- pagare i corrispettivi deliberati dall'Assemblea dietro presentazione di adeguate ricevute, previa autorizzazione alla spesa da parte del Presidente.

7 - COMMISSIONI DI LAVORO

Art 13

Per dare operatività a delibere ed indicazioni di carattere generale o per approfondire singoli argomenti, l'Assemblea può avvalersi di una/o più Commissioni di lavoro. Queste hanno il compito di:

- nominare un Referente che si interfacerà con il Presidente;
- formare i gruppi di lavoro;
- formulare proposte operative anche sulla base delle aspettative dell'utenza;

- formulare specifici programmi con attività da tenersi nell'anno scolastico;
- selezionare le proposte educative ed i relativi istruttori/docenti;
- rendicontare le attività e predisporre un bilancio preventivo/consuntivo;
- presentare una relazione scritta con le risultanze finali del proprio lavoro nell'ultima assemblea dell'anno o entro la prima dell'anno successivo.

Le Commissioni sono approvate dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente. I membri delle Commissioni sono nominati dall'Assemblea Generale. Le Commissioni predispongono i progetti esecutivi che, insieme alla richiesta di eventuali finanziamenti, dovranno essere presentati ed approvati dall'Assemblea.

Le Commissioni possono avvalersi, per la realizzazione operativa del proprio progetto, di personale della scuola (genitori, alunni, docenti, ATA) di personale volontario.

Le Commissioni agiscono su mandato dell'Assemblea. Le Commissioni vengono rinnovate di anno in anno e rimangono in carica fino al rinnovo del mandato e comunque non oltre il 30 Novembre di ogni anno. Le Commissioni possono avere incarichi anche di breve termine.

8 - PATRIMONIO

Art. 14

Il patrimonio del Comitato Genitori è costituito:

- dai beni di proprietà del Comitato Genitori;
- dalle somme accantonate per qualunque scopo;
- da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga al Comitato Genitori per donazione, lascito, successione o rapporti analoghi.

9 - RINVIO

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme contenute in materia dei D.P.R. n° 416 del 31 MAGGIO 1974 e successivi aggiornamenti.